*Roma,* 13 marzo 2023

*Uff.-Prot.n°* UL/BF/3960/110/F7/PE

*Oggetto*: Test faringeo per la rilevazione dello streptococco

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

**SOMMARIO:**

***I farmacisti in farmacia possono somministrare*** ***i test faringei per la rilevazione dello streptococco, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera e-quater del d.lgs.153/2009 e nel rispetto delle procedure e le condizioni di sicurezza previste dal Protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le organizzazioni rappresentative delle farmacie del 28 luglio 2022.***

**PRECEDENTI:**

***Circolare Federfarma n.346 del 28 luglio 2022***

Pervengono numerosi quesiti dalle articolazioni in indirizzo sulla possibilità da parte dei farmacisti di somministrare in farmacia il test faringeo per la rilevazione dello streptococco.

A tal proposito, questa Federazione rammenta che l’art.1, comma 2, lettera e-quater del d.lgs.153/2009, inserita dall'articolo 2, comma 8-bis, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52, consente l'effettuazione in farmacia da parte del farmacista di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo. Tra tali tipologie di test, ammessi in farmacia, rientra l’esecuzione dei tamponi orofaringei per la rilevazione dello streptococco.

La normativa attuativa di riferimento è contenuta nel Protocollo d’intesa tra Governo, Regioni e Organizzazioni rappresentative delle farmacie del 28 luglio 2022, applicativo del d.lgs.153/2009, art. 1, comma 2, lett. e-quater del 28 luglio 2022 (Cfr. Circolare Federfarma n.346 del 28 luglio 2022), che stabilisce all’art.3, le procedure e le condizioni di sicurezza per somministrare tali test.

In relazione ai test che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo effettuati in regime privatistico da parte delle farmacie, le disposizioni del citato protocollo d’intesa, peraltro siglato anche dalle regioni, sono pienamente applicabili e non necessitano di una disciplina di dettaglio per dispiegare la loro efficacia.

Rimane ovviamente impregiudicata la potestà regionale di adottare disposizioni attuative, anche mediante protocolli siglati con le Unioni regionali di Federfarma; tuttavia si ritiene che, pur in assenza di normativa regionale, la farmacia possa senz’altro somministrare i test sopra richiamati con oneri a carico del cittadino, nel rispetto della disciplina attuativa di cui al protocollo nazionale del 28 luglio 2022.

Cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*